COMUNE DI CANNARA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 24 del 02-04-2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura parchi, aree verdi e palazzetto dello Sport.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e successivi provvedimenti di proroga, da ultimo, con efficacia stabilita fino al 30/04/2021 (D.L. 2/2021);

VISTI i vari provvedimenti governativi nel tempo emanati per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI da ultimo, il Dpcm 2 marzo 2021 ed il D.L. 44 del 1° aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza della Regione Umbria n. 27 del 02/04/2021;

PRESO ATTO che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 l'intero territorio nazionale è considerato "zona rossa" con tutte le disposizioni e prescrizioni correlate e così come disposte dai relativi provvedimenti governativi;

RAVVISATA una possibile recrudescenza del contagio da SARSCoV-2 nel territorio comunale;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover adottare, con la massima tempestività e sollecitudine possibile, ogni atto e provvedimento capace di tutelare la salute pubblica mediante il contenimento del contagio, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento ed al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni di spostamento delle persone

VALUTATA, conseguentemente, la necessità di adottare una ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, rispondente alle predette finalità ed avente i contenuti di cui in parte dispositiva

tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA

1. La chiusura con efficacia immediata e fino al giorno 11 aprile 2021, salvo proroga, dei seguenti parchi ed aree verdi comunali:

   - parco XXV aprile;
   - giardini pubblici di via Roma;
   - giardini pubblici di via Assisi
   - giardini pubblici di Collemancio

2. Il divieto di utilizzo, per il medesimo periodo temporale di cui al comma 1, delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione presenti all'interno di tutti i parchi ed aree verdi comunali;

3. La chiusura, per il medesimo periodo temporale di cui al comma 1, del Palazzetto dello Sport vietandone l'uso e l'accesso anche per le attività sportive (gare, competizioni, allenamenti e preparazione atletica) riconosciute di preminente interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

   Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
   Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune di Cannara.

   Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

   Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Cannara, alla Questura di Perugia, alla ASL 1 Umbria.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-04-2021 al 17-04-2021, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 193 del Registro dell'Albo pretorio on line.

Cannara, lì 02-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to dott. Carlo Ramaccioni